



Comune di Quartu Sant'Elena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 27

del 28/03/2007

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

L'anno duemilasette, addì ventotto del mese di **Marzo** alle ore **19.05** nella sala Consiliare del Comune di Via Eligio Porcu, convocato dal Presidente con avvisi scritti, a termini dell'art.3 del Regolamento, è riunito in seduta Pubblica, in convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTE	CONSIGLIERI	PRESENTE
MELIS Carlo	SI	MARINI Gabriele	SI
ANGIUS Federica	SI	MAZZUZZI Francesca	NO
ANGIUS Romina	SI	MURGIA Mario	NO
CANU Marco	NO	MURGIONI Rita	SI
CAREDDA Roberto	NO	NAITANA Vincenzo	SI
CARTA Luisa	SI	ORRU' Gabriele	SI
COCCO Dino	SI	PORCEDDU Alfredo	SI
DE CAMPUS Giancarlo	SI	RUGGERI Luigi	SI
DESSI' Alfredo	NO	SARRITZU Graziano	SI
DESSI' Emanuele	SI	SARRITZU Guido	NO
FARRIS Maurizio	SI	SARRITZU Luisella	SI
GITANI Cristian	SI	SCARPA Ugo	SI
INZAINA Giovanni Maria	SI	SECCI Stefano	SI
LOBINA Antonio	SI	STOCCHINO Giuseppe	SI
MARCI Raffaele	SI	TOCCO Giovanni	SI
MARIANI Roberto	SI		

Presenti: **25**Assenti: **6**

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Prof. MELIS Carlo, ed assiste il Segretario Generale Dott. Renzo SERRA.

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg. Consiglieri ANGIUS Romina, SECCI Stefano, MAZZUZZI Francesca.

eh *ay*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi denominato "Uso degli impianti sportivi comunali" e approvato con propria deliberazione n. 275 del 11.05.1999;

Vista la ipotesi di "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali", esitata dalla V Commissione consiliare permanente e trasmessa con nota prot. 9032 del 15.03.2007;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo regolamento;

Visto lo Statuto comunale e in particolare gli articoli 8-I regolamenti comunali e 34-Funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso in senso favorevole dal dirigente del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Politiche giovanili, dr.ssa Nada Galli, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Procedutosi a votazione palese, con il seguente esito proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

presenti: 25

favorevoli: 25

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

DELIBERA

- 1) Di approvare il "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali", composto da n. 36 articoli, che si allega alla presente, sotto la lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che l'entrata in vigore del suddetto regolamento comporta l'abrogazione del regolamento denominato "Uso degli impianti sportivi comunali" precedentemente approvato con propria deliberazione n. 275 del 11.05.1999.
- 3) Di dare atto, infine, che con separata votazione palese

presenti: 25

favorevoli: 25

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 8, comma 2, dello Statuto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Prof. Carlo MELIS

IL SEGRETARIO GENERALE

Don Renzo SERRA

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
SEGRETERIA GENERALE

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, dal 30/03/07

al 23/04/07 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L.
Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L.

Quartu Sant'Elena



64
eh

CITTA' DI QUARTU SANT'ELENA
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO
PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Titolo I Disposizioni generali

ay ch

Art. 1 – Principi generali e ambito d'applicazione

- 1) Il Comune di Quartu Sant'Elena considera lo sport un'attività indispensabile per garantire ai cittadini una crescita armonica ed una vita sana e dinamica. Nel promuovere e assicurare la dignità della persona, riconosce la funzione sociale della pratica sportiva, favorendone la diffusione nel territorio.
- 2), Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) Partecipazione: è favorita la partecipazione dei cittadini alla prestazione dei servizi e al godimento degli impianti. Per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione con il soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
 - b) Regolarità del servizio: è assicurato un servizio regolare e continuo secondo quanto stabilito dal calendario annuale, che tiene conto delle esigenze delle Associazioni, delle Società Sportive e dei cittadini.
 - c) Eguaglianza dei diritti dell'utente: nell'erogazione del servizio, non è attuata nessuna distinzione riguardante genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.
 - d) Imparzialità: nell'erogazione del servizio è garantito un trattamento obiettivo, giusto e imparziale.
 - e) Efficienza ed efficacia: è assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.
- 3) Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Quartu S.Elena.

Art. 2 – Finalità e classificazione degli impianti

- 1) In armonia con i principi generali, gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la pratica dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline, per l'attività motoria e ricreativa, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione, la tutela del legittimo diritto di cittadinanza e la solidarietà sociale. L'uso degli impianti di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività con particolare riguardo ai giovani, ai bambini, ai disabili ed agli anziani.
- 2) Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - a) impianti di interesse scolastico: quelli annessi o facenti parte delle strutture scolastiche, destinati in via prioritaria all'attività sportiva della scuola d'appartenenza e nelle ore libere all'attività della collettività;
 - b) impianti di interesse comunale: quelli d'interesse cittadino destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive ai più alti livelli agonistici espressi in ambito comunale ed allo svolgimento delle manifestazioni di livello nazionale e internazionale, tenuto conto delle loro dimensioni, caratteristiche, capienza e compatibilità con le disposizioni regolamentari delle Federazioni ed Enti di promozione sportiva affiliati al C.O.N.I.;

ay

- b) essere organismi senza fine di lucro così come previsto dalla normativa vigente;
 - c) essere affiliate a: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate alle Federazioni, Discipline Associate al C.O.N.I., Enti di Promozione Sportiva (comprese le affiliate di tutte le predette organizzazioni).
- 2) L'iscrizione al suddetto Albo è condizione prioritaria per accedere all'uso annuale degli impianti sportivi. L'iscrizione all'Albo avviene, su richiesta delle Associazioni/Enti/Società Sportive interessate, a seguito di verifica, da parte del Settore Sport, del possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).
 - 3) Gli iscritti sono tenuti a comunicare al Settore Sport, entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, ogni modifica dell'assetto organizzativo o della disciplina sportiva svolta, pena la cancellazione dall'Albo.
 - 4) L'approvazione dell'elenco degli iscritti all'Albo, in sede di prima costituzione dello stesso ed ogni suo successivo aggiornamento, è di competenza del Dirigente del Settore. Il suddetto elenco dovrà essere affisso all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di giorni 15 dalla sua approvazione.
 - 5) I motivi di mancata accettazione della richiesta saranno comunicati con raccomandata A.R. alle Associazioni/Enti/Società Sportive escluse secondo quanto stabilito dall'art. 10 bis della legge 7/8/1990, n. 241. E' ammesso ricorso al Coordinatore d'Area entro 30 gg. dalla data di ricevimento del provvedimento finale ed eventuale successivo ricorso nelle competenti sedi giurisdizionali nei termini previsti dalla legge.

Art. 6 – Modalità di gestione

- 1) L'Amministrazione Comunale gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi comunali attraverso le seguenti modalità:
 - a) impianti gestiti direttamente: quando sono condotti in economia e concessi in uso a terzi e l'Amministrazione Comunale ne mantiene la responsabilità;
 - b) impianti concessi in gestione a terzi: quando il gestore svolge il solo servizio di conduzione e non è il diretto utilizzatore;
 - c) impianti concessi in gestione ed uso a terzi: quando il gestore svolge il servizio di conduzione ed è anche l'utilizzatore dell'impianto;
 - d) impianti concessi in costruzione e gestione: quando al gestore, oltre il servizio di conduzione e/o utilizzo, è affidata anche la costruzione o ampliamento o ristrutturazione dell'impianto.
- 2) La scelta delle modalità di gestione dovrà avvenire secondo quanto disposto dall'articolo 107 dello Statuto Comunale, i rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore sono regolati mediante apposito atto di convenzione.

Art. 7 – Modalità di concessione in uso

- 1) L'Amministrazione Comunale concede in uso a terzi gli impianti sportivi comunali attraverso le seguenti modalità:
 - a) concessione in uso annuale: è prevista per le utilizzazioni programmate annualmente;
 - b) concessione in uso pluriennale: è prevista per le utilizzazioni programmate per più anni;
 - c) concessione in uso temporanea: è prevista per utilizzazioni occasionali e straordinarie non incluse nella programmazione annuale.

Titolo II Concessioni in uso

Art. 8 – Criteri generali e modalità di concessione

- 1) La modalità di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata in conformità a valutazioni comparative fra le Società Sportive richiedenti ed ispirandosi a criteri d'efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi sociali prefissati.
- 2) L'uso degli impianti sportivi comunali per l'effettuazione d'attività sportive, agonistiche, formative e promozionali sarà consentito a:
 - a) Associazioni/Enti/Società Sportive regolarmente iscritte all'Albo Comunale dello Sport;
 - b) scuole d'ogni ordine e grado;
 - c) singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.
- 3) In via transitoria, fino all'effettiva istituzione dell'Albo Comunale dello Sport, l'uso sarà consentito a Associazioni/Enti/Società Sportive in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione allo stesso ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.
- 4) Le richieste presentate da parte di Associazioni/Enti/Società Sportive non in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dello Sport saranno esaminate per l'eventuale assegnazione di spazi residui.
- 5) I Concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente e per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. E' fatto divieto di consentire l'uso, anche parziale o gratuito, degli impianti a terzi di là da quanto eventualmente stabilito in concessione, pena l'immediata revoca della stessa.
- 6) La concessione degli impianti dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri di preferenza:
 - a) consistenza e anzianità nella specifica disciplina sportiva delle Associazioni/Enti/Società Sportive, sia che perseguano finalità agonistiche, sia di promozione;
 - b) appartenenza alla Circoscrizione dove ha sede, nel caso d'impianti di base;
 - c) valutazione dell'eventuale utilizzo nell'anno precedente;
 - d) svolgimento esclusivo, da parte del richiedente, di una disciplina sportiva praticabile solo nella tipologia d'impianto richiesto (*es. attività natatorie per la piscina*);
 - e) preferenza per il settore giovanile con specifico riferimento all'attività formativa di base;
 - f) rispetto delle caratteristiche strutturali degli impianti;
 - g) regolare svolgimento d'attività motoria volta al recupero di handicap o per la terza età;
 - h) data di presentazione della domanda (*particolarmente per le attività occasionali*).

Art. 9 – Concessione in uso annuale

- 1) Ai fini della programmazione di cui all'art. 4 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
- 2) In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle Associazioni/Enti/Società Sportive affiliate a Federazioni Sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Quartu Sant'Elena.

- 3) A parità di condizione, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato i seguenti criteri:
- Associazioni/Enti/Società Sportive che abbiano utilizzato l'impianto nei due ultimi anni d'apertura;
 - Associazioni/Enti/Società Sportive che svolgono attività agonistica;
 - Associazioni/Enti/Società Sportive che presentano il maggior numero d'affiliati.
 - Associazioni/Enti/Società Sportive che svolgono attività per giovani, adulti, anziani, portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - Associazioni/Enti/Società Sportive che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
- Per gli impianti sportivi di interesse comunale sarà data precedenza ai criteri di cui alle lett. a) e b). Per gli impianti sportivi di interesse scolastico e di quartiere sarà data precedenza ai criteri di cui alle lett. c) e d).
- 4) Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui al comma 2 art. 8 dovranno farne richiesta entro il 31 maggio di ciascun anno al responsabile del Settore Sport. La richiesta deve essere fatta utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo nei casi indicati all'art. 8 c. 2, lett. c).
- 5) Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme di legge vigenti per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.
- 6) Il Settore Sport programma l'uso degli spazi entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 10 – Concessione in uso pluriennale

- Su richiesta delle Associazioni/Enti/Società Sportive di cui all'articolo 8, compatibilmente con le modalità di gestione e nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dello stesso articolo, l'Amministrazione Comunale può rilasciare concessioni in uso della durata superiore ad un anno per un massimo di tre, per tutti gli impianti sportivi, compresi quelli annessi alle scuole, purchè previsto nella convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituzione Scolastica, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - Associazioni/Enti/Società Sportive che abbiano, nei due anni precedenti, già utilizzato l'impianto sportivo oggetto della concessione nel totale rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento;
 - Associazioni/Enti/Società Sportive che dimostrino, attraverso la consistenza dei propri programmi per gli anni relativi alla concessione pluriennale richiesta, l'utilità della stessa.
- Le Associazioni/Enti/Società Sportive di cui al precedente comma, dovranno presentare la domanda per il rilascio della concessione per più anni congiuntamente e con le stesse modalità previste per la concessione annuale.

Art. 11 – Concessione in uso temporanea

- Gli impianti sportivi, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e compatibilmente con il piano annuale di utilizzo, possono essere concessi per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e straordinarie di carattere sportivo o extrasportivo. L'uso occasionale può essere consentito anche a soggetti che non rientrino nelle tipologie indicate al precedente articolo 8 o non siano in possesso di uno o più requisiti tra quelli previsti per l'iscrizione all'Albo Comunale dello Sport.
- L'uso degli impianti deve rispettare comunque i limiti previsti dalla relativa agibilità. Nel caso di manifestazioni extrasportive o sportive con particolari allestimenti, deve essere inoltrata

apposita istanza alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo da parte degli interessati.

- 3) La concessione in uso temporanea è in ogni caso subordinata al rispetto degli eventuali adempimenti previsti nei disciplinari dei singoli impianti.
- 4) La domanda per la concessione in uso temporanea per manifestazioni occasionali deve essere presentata almeno 45 giorni prima del loro svolgimento, e almeno 10 gg. prima quando il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 5) Nel caso in cui il giorno o l'orario della manifestazione oggetto della richiesta temporanea coincide con la programmazione già effettuata, la concessione può essere rilasciata solo per eventi ritenuti di grande interesse per la comunità e se la modifica consente di soddisfare le esigenze dei precedenti richiedenti; in ogni caso alle Associazioni/Enti/Società Sportive titolari della concessione annuale o pluriennale deve essere inviato l'avviso almeno 30 giorni prima.
- 6) Il responsabile del Settore Sport ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari o i turni d'assegnazione per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale nei casi e con le modalità indicate nel precedente comma 5 o, quando ciò sia necessario, per ragioni di carattere contingente.

Art. 12 – Disciplina degli impianti annessi alle scuole

- 1) Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività scolastiche ed extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) approvata da ciascun Istituto Scolastico, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per consentire l'utilizzo a Associazioni/Enti/Società sportive per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Scolastico ai sensi del D. Lgs. del 16/04/1994 n. 297 e ss.mm.ii.
- 2) Nel caso in cui l'impianto sportivo abbia accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico e la sua tipologia preveda una capienza superiore alle 100 utenze, la convenzione deve indicare la distinzione delle responsabilità fra l'Istituzione Scolastica e l'Amministrazione Comunale.
- 3) Gli oneri di custodia e pulizia, relativamente alle ore di proprio utilizzo, sono a carico dell'Istituto Scolastico. Nelle restanti ore, gli oneri di custodia e pulizia sono a carico del Settore Sport che le espletterà con le seguenti modalità:
 - a) tramite personale dipendente dell'Amministrazione Comunale;
 - b) tramite acquisizione di servizi prestati da terzi;
 - c) tramite personale dipendente dell'Istituto Scolastico.
- 4) La convenzione fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Scolastico deve prevedere:
 - a) il vincolo ad utilizzare i locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione;
 - b) la definizione delle modalità d'uso;
 - c) le indicazioni delle responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e alla salvaguardia del patrimonio;
 - d) la convenzione può inoltre prevedere la costituzione di una commissione mista di verifica e controllo composta da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, un rappresentante dell'Istituto Scolastico e un rappresentante delle Società Sportive che utilizzano l'impianto.
- 5) In attesa del parere del Consiglio di Istituto e quindi dell'assegnazione definitiva delle palestre, possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti.

Art. 13 – Procedure per l'ammissione all'utenza

- 1) I soggetti interessati alla concessione in uso annuale o pluriennale degli impianti, dovranno presentare al protocollo generale del Comune, entro il 31 Maggio, o spedire a mezzo posta, nel qual caso farà fede la data di ricevimento, apposita domanda redatta secondo il modello disponibile presso il Settore Sport. Nella domanda dovranno essere indicati:
 - a) le finalità da perseguire e il tipo di attività che si intende svolgere;
 - b) il numero previsto di utenti/atleti coinvolti;
 - c) la fascia oraria richiesta;
 - d) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento o, successivamente alla sua istituzione, l'avvenuta iscrizione all'Albo Comunale dello Sport.
- 2) La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante delle Associazioni/Enti/Società Sportive richiedenti e ad essa dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello Statuto delle Associazioni/Enti/Società Sportive, salvo siano già in possesso del Settore Sport. In questo ultimo caso dovranno essere segnalate le modifiche eventualmente intervenute.
- 3) La concessione d'uso sarà conseguente alla definizione del Piano d'utilizzo di cui al precedente articolo 4.
- 4) L'ammissione è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione, da parte del concessionario, di specifico atto di impegno redatto ai sensi dell'art. 4 della legge 4/01/68 n° 15, relativo ai seguenti adempimenti:
 - a) assunzione della responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell'attività;
 - b) stipula con compagnia assicurativa di Polizze infortuni a tutela del personale e degli atleti nonché di polizza con idonea copertura Responsabilità Civile verso Terzi per danni derivanti dall'espletamento delle attività;
 - c) impegno al pagamento delle tariffe d'uso dovute nelle modalità previste;
 - d) impegno a risarcire l'Amministrazione Comunale e/o l'Istituzione Scolastica per eventuali danni arrecati alle strutture e/o attrezzature;
 - e) rispetto degli orari assegnati e del tipo di attività prevista con divieto di sub-concessione;
 - f) presenza di almeno un responsabile/istruttore per avere accesso all'impianto;
 - g) rispetto alle norme igienico sanitarie vigenti sugli impianti sportivi e di quelle relative all'idoneità fisica di tesserati ed allenatori;
 - h) presenza di almeno un istruttore con brevetto di assistente-bagnante (solo per gli impianti natatori);
 - i) rispetto delle prescrizioni dei competenti organi in materia di agibilità.
- 5) Eventuali reclami relativi al calendario di assegnazione dovranno essere presentati al Settore Sport entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.
- 6) La richiesta di variazioni temporanee del calendario da parte dei concessionari dovrà essere presentata con almeno 15 giorni di anticipo.
- 7) I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente e per le attività oggetto della concessione in uso. E' fatto divieto di consentire a qualsiasi titolo l'uso a terzi.

Titolo III Affidamento in gestione

Art. 14 – Criteri generali

- 1) L'individuazione delle modalità di gestione degli impianti sportivi, secondo quanto disposto nel precedente articolo 6, avviene, in ordine al loro razionale utilizzo, garantendo la più diffusa

partecipazione, il più conveniente impiego delle risorse e salvaguardandone la natura di pubblico servizio.

- 2) L'Amministrazione Comunale, nei casi in cui sia garantita una migliore qualità del servizio, minori oneri a proprio carico ed una più efficiente organizzazione, valuta l'opportunità di concedere la gestione degli impianti ai soggetti sotto indicati:
 - a) consorzi di Società Sportive;
 - b) soggetti indicati nel precedente articolo 5;
 - c) soggetti erogatori di servizi per la gestione di impianti sportivi;
 - d) Associazioni Sportive Studentesche;
 - e) Associazioni per il tempo libero;
 - f) Associazioni e Fondazioni Sportive costituite o partecipate dall'Amministrazione Comunale. Possono essere soci delle Associazioni o Fondazioni i soggetti di cui al precedente articolo 5.
- 3) I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il rispetto dei principi ed il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
- 4) La generale conoscenza della graduatoria è garantita tramite affissione della stessa presso gli uffici del Comune di Quartu Sant'Elena. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste viene comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.
- 5) Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed i Concessionari sarà regolato dalla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi.
- 6) Il Settore Sport vigilerà sul rispetto di quanto previsto nelle convenzioni di cui sopra, riservandosi la facoltà di proporre la revoca della concessione in gestione qualora si evidenzino gravi irregolarità nella conduzione dell'impianto.
- 7) In ogni caso l'Amministrazione Comunale, per garantire l'utilità pubblica degli impianti, in sede di stipula di convenzione, si riserva degli spazi temporali di utilizzo.

Art. 15 – Gestione diretta

- 1) Gli impianti sportivi comunali sono condotti in economia e concessi in uso a terzi dall'Amministrazione Comunale quando tale modalità consente:
 - a) una efficiente organizzazione del servizio;
 - b) una conduzione economicamente conveniente;
 - c) un superiore e più diffuso utilizzo pubblico.

Art. 16 – Concessione in gestione a terzi

- 1) In considerazione delle caratteristiche dell'impianto ed al fine di una organizzazione più economica ed efficiente del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'affidamento all'esterno del solo servizio di conduzione degli impianti a soggetti di cui al punto c) comma 2 art. 14.
- 2) In tale ipotesi il gestore non utilizza direttamente l'impianto e la predisposizione del programma d'uso resta a carico dell'Amministrazione Comunale secondo quanto disposto dagli articoli 4, 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 17 – Impianti concessi in gestione ed uso a terzi

- 1) La gestione ed uso a terzi degli impianti sportivi è affidata, in attuazione dell'articolo 90 comma 25, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, in via preferenziale a Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.
- 2) L'Amministrazione Comunale, per la formazione delle graduatorie per l'affidamento di cui al precedente comma, tiene conto del possesso da parte dei soggetti richiedenti dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'Albo Comunale dello Sport o se non ancora istituito, il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5;
 - b) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - c) affidabilità nella gestione di impianti sportivi;
 - d) livello qualitativo della struttura societaria e dello staff tecnico;
 - e) livello di attività svolta;
 - f) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
 - g) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - h) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.
- 3) La durata della convenzione è stabilita in 6 anni, eventualmente rinnovabili per lo stesso periodo su richiesta del concessionario.
- 4) Gli oneri a carico dell'Amministrazione e quelli a carico del concessionario saranno indicati nel singolo atto convenzionale. Resta stabilito in via generale quanto segue:

Sono a carico del concessionario:

 - a) gli oneri relativi alle utenze (gas, acqua, elettricità, telefono), la manutenzione ordinaria;
 - b) l'obbligo di mettere a disposizione spazi per altre Società Sportive, nei limiti previsti dalla convenzione, applicando le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e di riservare spazi idonei all'attività scolastica;
 - c) la presentazione annuale di una relazione di previsione sull'attività da svolgere e di un consuntivo economico relativo all'anno precedente;
 - d) riservare un numero di giornate, stabilito nei singoli atti di convenzione, a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - e) il pagamento di un canone da stabilirsi per ciascun singolo impianto.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

 - f) la manutenzione straordinaria;
 - g) l'erogazione di contributi per le spese di gestione sulla base delle disponibilità finanziarie e secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 18 – Concessione per la costruzione e gestione

- 1) L'Amministrazione Comunale potrà altresì procedere alla concessione a terzi della costruzione (compreso anche interventi di ampliamento e/o rifacimento) e della gestione degli impianti sportivi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 17.
- 2) La durata della concessione in costruzione e gestione a terzi è determinata proporzionalmente all'ammontare dell'investimento secondo i seguenti parametri:
 - a) investimenti fino a € 200.000,00 durata massima anni 10 (dieci);
 - b) investimenti compresi tra € 201.000,00 e € 400.000,00 durata massima anni 15 (quindici);
 - c) investimenti compresi tra € 401.000,00 e € 600.000,00 durata massima anni 20 (venti);

- d) investimenti superiori a € 601.000,00 durata massima anni 25 (venticinque).
- 3) L'Amministrazione Comunale, per agevolare l'attuazione di quanto indicato dal precedente comma, può concedere fidejussioni a garanzia di investimenti, finanziati da soggetti terzi attraverso la contrazione di mutui, su impianti e terreni comunali, secondo quanto previsto dall'art. 207 del Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 19 - Condizioni di gestione

- 1) Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.
- 2) Le tariffe applicate dalla Società agli utenti sono stabilite dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale. Nella convenzione di affidamento l'Amministrazione Comunale può stabilire, previa delibera di indirizzo del Consiglio Comunale, che il Concessionario possa aumentare le singole tariffe nella misura massima del 25%. Il Concessionario può, in ogni momento, diminuire le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- 3) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, nel caso di cui al punto f) comma 2 art. 14, il potere di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile.
- 4) L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
- 5) Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quanto altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Per impianti scarsamente remunerativi può essere prevista una formula gestionale che escluda l'addebito delle utenze a carico del concessionario.
- 6) Sono introitate dalle Società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- 7) Previa redazione di un piano economico l'Amministrazione Comunale può erogare, qualora si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, un contributo economico.
- 8) Gli impianti devono essere prioritariamente utilizzati per finalità sportive. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico devono essere svolte compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell'impianto.

Art. 20 – Convenzione e contratto di servizio

- 1) La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione e di un contratto di servizio.
- 2) Il Concessionario deve informare il responsabile comunale del Settore Sport di tutte le attività che si svolgono negli impianti dati in convenzione.
- 3) La convenzione deve contenere:
 - a) l'obbligo per il Concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi;
 - b) la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale;
 - c) l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo;
 - d) la possibilità per l'Amministrazione Comunale di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le Società che utilizzano gli impianti;

- e) la modalità per la determinazione del canone e delle tariffe in relazione alle tipologie di gestione di cui agli artt. 16, 17 e 18 del presente Regolamento.
- 4) Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto:
- a) all'erogazione del servizio con adeguati standards di qualità ed efficienza;
 - b) ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità relative agli orari di apertura, alle regole per l'uso dell'impianto ed alle tariffe applicate.
- 5) Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi politici istituzionali, gli amministratori e i Consiglieri Comunali hanno possibilità di libero accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'Amministrazione Comunale. I Consiglieri Circoscrizionali hanno possibilità di accesso agli impianti sportivi della Circoscrizione di competenza.

Art. 21 - Manutenzione ordinaria

- 1) Il Concessionario è tenuto, in via esclusiva e a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
- 2) Il Concessionario deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia e in particolare per quanto concerne gli impianti elettrici e d'illuminazione.
- 3) Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che l'Amministrazione Comunale invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Art. 22 - Manutenzione straordinaria e attrezzature

- 1) L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. In tal caso notifica al Concessionario con preavviso di almeno 60 gg. i termini per la realizzazione di tali opere. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria, solo se urgenti, al Responsabile del Settore Sport, il quale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti con gli uffici tecnici competenti, entro 60 gg. dal ricevimento della stessa, decide se rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare l'intervento o se procedere direttamente all'esecuzione delle opere.
- 2) Il Concessionario può richiedere di effettuare direttamente gli interventi fino ad un importo massimo di euro 100.000,00 IVA esclusa, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello nel quale verranno effettuati i lavori, presentando una perizia di massima dei lavori e della spesa da sostenere. Per l'esame delle richieste pervenute l'Assessore allo Sport convoca, entro il successivo 31 luglio, un'apposita Commissione composta dall'Assessore al Patrimonio, dal Dirigente del Servizio Patrimonio e dal Dirigente del Area Opere Pubbliche ed Ambiente, per stabilire gli interventi che possono essere effettuati dai Concessionari, fatto salvo, in caso di diniego, del rimborso delle spese sostenute per la perizia, se preventivamente autorizzata.
- 3) Le modalità per l'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario sono definite con apposita delibera di Giunta Comunale.
- 4) Nel caso si presentino ulteriori necessità, la Commissione di cui al precedente comma 2 può riunirsi allo scopo di modificare e/o integrare l'elenco dei lavori che possono essere effettuati dal Concessionario.

- 5) Con cadenza annuale il Concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.
- 6) Ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il Concessionario dovrà produrre la documentazione prevista per legge.
- 7) Qualora il Concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino della situazione precedente i lavori.
- 8) Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

Titolo IV Utilizzo e responsabilità

Art. 23 – Tariffe d'uso e modalità di pagamento

- 1) Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. L'emissione della nota di addebito e/o fattura da parte del Settore comunale competente deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di utilizzo dell'impianto.
- 3) La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
- 4) In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
- 5) Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Settore Sport, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.
- 6) La norma di cui al precedente comma viene applicata anche dai soggetti titolari di concessione in gestione di cui ai precedenti artt. 16-17 e 18, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

Art. 24 - Canone di gestione e modalità di pagamento.

- 1) Nel caso in cui gli impianti siano gestiti con le modalità di cui agli artt. 16, 17 e 18 del presente Regolamento, il Concessionario è tenuto a pagare il canone di gestione che deve essere versato annualmente all'Amministrazione Comunale.
- 2) Il canone per ciascun tipo di impianto è stabilito dalla Giunta Comunale contestualmente all'atto di approvazione delle tariffe di cui all'articolo precedente.
- 3) Per la determinazione del canone, l'Amministrazione Comunale tiene conto della classificazione e dello stato d'uso dell'impianto e del grado di onerosità della gestione.
- 4) Il canone deve essere versato annualmente, con decorrenza dalla data della stipula della convenzione.

Art. 25 - Uso dell'impianto

- 1) Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della Società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
- 2) Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
- 3) I soggetti autorizzati all'uso degli impianti devono sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni. A tale scopo il Concessionario deve stipulare una idonea polizza assicurativa.
- 4) E' consentito l'ingresso all'impianto:
 - a) ad atleti od iscritti alle Associazioni, accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile dell'Associazione/Ente/Società Sportiva;
 - b) agli studenti, accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un Tecnico/Dirigente dell'Associazione Sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico;
 - c) al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.
- 5) L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di settore dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi Regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
- 6) L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
- 7) Gli utenti possono indirizzare eventuali reclami o segnalazioni direttamente al Responsabile del Settore Sport, il quale garantirà la massima riservatezza sui reclami.
- 8) Il Concessionario ha l'obbligo di esporre, in maniera ben visibile, i dati relativi alla propria Società o Associazione ed il nominativo del responsabile dell'impianto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di eventuali problematiche inerenti la gestione dell'impianto.
- 9) La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.
- 10) I Concessionari sono direttamente responsabili dei danni comunque e da chiunque prodotti (iscritti, atleti, allenatori, dirigenti o chiunque altro ammesso all'impianto) a beni mobili ed immobili di proprietà comunale. L'Amministrazione Comunale si intende altresì sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto di cui trattasi, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni.

- 11) Nel caso di danni gravi in cui si configuri un comportamento colposo del Concessionario, l'Amministrazione Comunale può, a suo insindacabile giudizio, revocare la concessione e richiedere il rimborso delle spese e/o la restituzione in pristino delle strutture danneggiate.
- 12) Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti. Deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, sollevando l'Amministrazione Comunale dal rispondere, sia agli interessati, sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
Nel caso in cui il Concessionario impieghi personale dipendente, deve essere applicato il CCNL di categoria.

Art. 26 – Rispetto degli impianti e delle attrezzature

- 1) I Concessionari sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - a) rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - b) evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - c) mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dall'Amministrazione Comunale.
- 2) I Concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo Concessionario che ha utilizzato la struttura.
- 3) I Concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza o di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso e da qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato sulle strutture medesime che causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 27 – Installazioni particolari

- 1) Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
- 2) Il richiedente deve presentare, insieme alla domanda di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme di legge vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
- 3) Le operazioni di smontaggio devono avvenire, nel più breve tempo possibile, entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Settore Sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

- 4) Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all'interno dell'impianto sportivo, il Concessionario dovrà pagare una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell'impianto.

Art. 28 – Agibilità e controlli

- 1) L'uso degli impianti avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti e dei limiti di capienza indicati nel rispettivo verbale di agibilità.
- 2) Il gestore è, inoltre, tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D. Lgs. 626/94.
- 3) La Concessione in uso di un impianto per lo svolgimento di attività che non rientrino tra quelle previste nel verbale di agibilità relativo allo stesso o che comportino l'allestimento di strutture particolari, è subordinata al rilascio dello specifico nulla-osta da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, da richiedersi a cura e spese dell'interessato.
- 4) L'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato attraverso il Settore Sport, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari.
- 5) In armonia con la modalità gestionale prescelta, sono previste, per ogni impianto, forme di controllo di gestione tese a garantire costi economici, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.
- 6) I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.
- 7) Gli impianti sono sottoposti, a cura del Settore Sport almeno con cadenza semestrale, a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione.

Art. 29 – Manifestazioni aperte al pubblico

- 1) Resta a totale carico del Concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita dalle norme di legge vigenti, nei casi di manifestazione aperte al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
- 2) I Concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose causato dal pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere.
- 3) Il Concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
- 4) Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio del Settore Sport il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.

- 2) L'Amministrazione Comunale si intende sollevata da qualsiasi responsabilità riguardante l'attività di ristoro compresi eventuali danni a persone o cose.

Art. 33 - Pubblicità commerciale

- 1) La pubblicità cartellonistica, fonica o di altro tipo all'interno degli impianti o nelle aree ad essi pertinenti dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale e concordata con gli Uffici del Settore Sport.
- 2) In ogni caso il Concessionario deve:
 - a) provvedere al pagamento delle tariffe ed imposte dovute per legge;
 - b) garantire che il materiale esposto sia a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza, o la visuale degli spettatori, né poter essere divelto ed utilizzato come arma impropria;
 - c) assumersi ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, l'Amministrazione Comunale. E' altresì responsabile della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità;
 - d) ottemperare a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia, nonché di quelle eventualmente specificate nell'agibilità dei singoli impianti.
- 3) L'Amministrazione Comunale quando conduce direttamente i propri impianti sportivi gestisce la pubblicità installata.
- 4) Nel caso di concessioni in uso a terzi il Concessionario può richiedere l'utilizzo di ulteriore pubblicità previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale la quale stabilisce una percentuale sullo sfruttamento pubblicitario calcolata in relazione:
 - a) alla tipologia dell'impianto;
 - b) alla modalità d'utilizzo;
 - c) all'importanza delle manifestazioni;
 - d) alla tipologia e alle forme di pubblicità.
- 5) Nel caso di concessione in gestione i Concessionari gestiscono direttamente la pubblicità.

Art. 34 - Riprese radio televisive

- 1) Eventuali riprese radiotelevisive di manifestazioni da parte di emittenti locali, regionali o nazionali, fatto salvo l'uso tecnico per garantire l'informazione pubblica, dovranno essere preventivamente concordate con gli Uffici del Settore Sport.
- 2) L'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale stabilisce norme, limiti ed eventuali contributi a carico dei soggetti interessati. Sono fatte salve le diverse specifiche previste da concessioni e/o convenzioni.

Art. 35 - Entrata in vigore, periodo transitorio e abrogazione di norme

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
- 2) In sede di prima applicazione le disposizioni del presente Regolamento inerenti il pagamento del canone e delle tariffe, decorrono a partire dal 1° settembre 2007.

- 3) Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, si intendono abrogate.
- 4) Alla data d'adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi comunali sono quelli riportati nell'allegato "A".

Art. 36 – Norme di attuazione

- 1) Per consentire una completa ed efficace attuazione del presente regolamento gli assessorati competenti devono preventivamente proporre al Consiglio Comunale un programma generale di interventi sugli impianti sportivi che deve prevedere:
 - a) censimento degli impianti sportivi presenti nel territorio comunale;
 - b) il Piano triennale delle opere pubbliche relativo all'adeguamento degli impianti sportivi comunali esistenti e la costruzione di nuovi impianti pubblici e privati in riferimento alle nuove esigenze sportive cittadine;
 - c) il Piano di adeguamento degli impianti sportivi comunali alle norme igieniche sanitarie e di sicurezza;
 - d) la proposta di classificazione degli impianti sportivi comunali secondo quanto disposto dall'articolo 2 del presente regolamento;
 - e) il piano di gestione che indichi per ogni impianto sportivo comunale esistente la più appropriata tipologia di gestione secondo i principi e le finalità disposte dal presente regolamento;
 - f) un programma di informazione alle Associazioni Sportive cittadine sui contenuti del presente regolamento.
- 2) Per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 18 c. 3 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale dovrà dotarsi di apposito Regolamento.
- 3) La determinazione delle tariffe istituite con delibera n. 123 del 06/05/2005 deve essere commisurata alla tipologia ed alle condizioni strutturali dell'impianto nonché alla qualità del servizio che può essere garantito.

STRUTTURE SPORTIVE DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE

Ly
2011

IMPIANTO SPORTIVO IS ARENAS

VIA S'ARRULLONI

- N° 1 campo di calcio a undici in erba
- N° 1 campo di basket all'aperto
- N° 2 campi da tennis
- N° 1 pista di atletica
- N° 1 campo di bocce
- N° 1 campo di pallavolo

IMPIANTO SPORTIVO VELODROMO

VIA SAN FRANCESCO

- N° 1 circuito ciclistico
- N° 1 pallone geodetico polifunzionale
- N° 1 campo di calcio a undici in terra battuta

IMPIANTO SPORTIVO CENTRO TENNISTICO

LOC. S. ANASTASIA

- N° 4 campi da tennis

IMPIANTO SPORTIVO CENTRO VELICO (impianto concesso al Centro Velico Città di

Quartu , (concessione del 21/05/2001)

LOC. FOXI

- N° 1 centro scuola vela

STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

IMPIANTO SPORTIVO SA FORADA

LOC. SA FORADA

- N° 1 campo di calcio a undici in terra battuta
- N° 1 campo di calcio a cinque
- N° 1 campo da tennis

IMPIANTO SPORTIVO SA CORA

LOC. SA CORA

- N° 1 campo di calcio a undici in terra battuta
- N° 1 campo di calcio a cinque

IMPIANTO SPORTIVO FLUMINI

LOC. SA TANCA

- N° 1 campo di calcio a undici in terra battuta

IMPIANTO SPORTIVO SA FORADA

VIA LUSSEMBURGO

- N° 1 pista di pattinaggio

IMPIANTO SPORTIVO TANCA FIORITA

LOC. FLUMINI

- N° 1 campo polivalente

PALESTRE SCOLASTICHE:

- VIA CIMABUE **palestra**
- VIA FIRENZE " "
- VIA BEETHOVEN " "
- VIA FOSCOLO " "

2011

- VIA FIERAMOSCA	“	“
- VIA S. BENEDETTO	“	“
- VIA ALGHERO	“	“
- VIA BOITO/PALESTRINA	“	“
- VIA IS ARENAS	“	“
- VIA MAR LIGURE	“	“
- LOC. FOXI	“	“
- VIA INGHILTERRA	“	“
- VIA TURATI	“	“
- VIA VESPUCCI	“	“
- VIA PORTOGALLO	“	“
- VIA FADDA		palazzetto
- VIA TIZIANO		palestra
- VIA IS PARDINAS	“	“
- VIA PRAGA	“	“
- VIA BACH/MOZART	“	“

-